

CONVENZIONE QUADRO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. N. 276/03

PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO IN DATA
26/10/2017

VISTO l'art. 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, dove è previsto che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico, possono stipulare con le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative e con i loro Consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le Cooperative Sociali di tipo B e i loro Consorzi, nei confronti delle quali le imprese o gruppi di impresa si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTI:

- il Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che contiene, tra l'altro, anche la definizione di persona svantaggiata;
- la Legge 08/11/1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali";

CONSIDERATO CHE le parti firmatarie con la presente Convenzione intendono favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle Cooperative Sociali di tipo B;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Regionale per il Lavoro in data
26/10/2017:

TRA

Regione Marche Codice fiscale 80008630420 - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, rappresentata dalla Dott.ssa Graziella Gattafoni in qualità di Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)

E

le Associazioni Regionali di rappresentanza dei Datori di Lavoro

CONFINDUSTRIA MARCHE Codice fiscale 80002450429 rappresentata dal Direttore Generale Bichisecchi Paola

CONFARTIGIANATO Imprese MARCHE Codice fiscale 80003830421 rappresentata dal Presidente Mazzarella Giuseppe

CNA MARCHE Codice fiscale 80007910427 rappresentata dal Presidente
Sabatini Gino

COLDIRETTI MARCHE Codice fiscale 80000890428 rappresentata dal Presidente
Di Sante Tommaso

CONFCOMMERCIO MARCHE Codice fiscale 93092470421 rappresentata dal Direttore
Polacco Massimiliano

le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL MARCHE Codice fiscale 93021420422 rappresentata dal Segretario Generale
Barbaresi Daniela

CISL MARCHE Codice fiscale 80003930429 rappresentata da
Ilari Cristiana

UIL MARCHE Codice Fiscale 93004050428 rappresentata da
Graziano Fioretti

le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sciali:

CONFCOOPERATIVE MARCHE Codice fiscale 80001990425 rappresentata dal Presidente
Stronati Massimo

LEGACOOOP MARCHE Codice fiscale 80003990423 rappresentata dal Presidente
Alleruzzo Gianfranco

A.G.C.I. MARCHE Associazione Generale Cooperative Italiane Codice fiscale 80024730428
rappresentata da
Tassi Daniele

UE.COOP MARCHE Codice fiscale 93144900425rappresentata dal Presidente
Bacchiani Mauro

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Soggetti firmatari

Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiati (d'ora in avanti denominata "convenzione") ai sensi della presente Convenzione Quadro:

- a. le Cooperative Sociali di tipo B e i Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B che siano iscritti all'Albo delle Società Cooperative previsto all'art. 2512 ultimo comma del Codice Civile e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. del 18 dicembre 2001, n. 34 e successive modificazioni. I Consorzi dovranno essere operanti con almeno un'unità locale nel territorio della Regione Marche ed indicare anche la Cooperativa Sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il o i lavoratore/i. Le Cooperative Sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali devono essere aderenti alle associazioni firmatarie del presente atto;
- b. i Datori di lavoro o Gruppi di Impresa (art. 2359 del Cod. Civ. e al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i.), con l'utilizzo della convenzione, devono completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i., (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 9, 11 L. 68/99 cit.). I Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono essere aderenti alle Associazioni datoriali, firmatarie del presente accordo.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle Cooperative Sociali/Consorzi di Cooperative Sociali e dei Datori di lavoro/Gruppi di Impresa che stipulano la convenzione.

I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipulano con i Centri Impiego (C.I.) della Regione Marche e le Cooperative Sociali di tipo B, (o Consorzi) una specifica convenzione (Allegato A).

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Gruppo di Imprese, l'impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione (Allegato A) con i Centri Impiego unitamente all'azienda committente facente parte del gruppo.

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, il legale rappresentante del Consorzio sottoscriverà la convenzione (Allegato A) con i Centri Impiego unitamente alla Cooperativa sociale destinataria delle commesse di lavoro.

TITOLO II - SOGGETTI DISABILI

Art. 3 - Assunzione delle persone con disabilità

In esecuzione della convenzione stipulata con i Centri Impiego, il Datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare, ai sensi della L. n. 68/99, i lavoratori con disabilità inseriti nella Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, a copertura di un numero di posti determinati dal coefficiente di calcolo definito all'art. 7 del

presente atto, sempre che la restante quota dell'obbligo venga assolta in conformità a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, lett. b della presente Convenzione Quadro.

La convenzione con i Centri Impiego ha per oggetto, prioritariamente, effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato in conformità all'art. 4, comma 1 della L. n. 68/99, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato, privilegiando in particolare l'orario di lavoro full time.

In subordine, la convenzione con i C.I. può interessare, compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99, anche:

- soci lavoratori invalidi con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B prima della stipula della convenzione con i C.I., che non lavorano per mancanza di commesse;
- lavoratori invalidi con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B prima della stipula della convenzione con i C.I..

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda un orario *part time*, ai fini della computabilità nella quota di riserva possono essere considerate unità intere solo le frazioni percentuali superiori allo 0,50%. Si prescinde dalla percentuale indicata per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, comma 5 D.P.R. n. 333/2000), qualora assumano disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%.

Entro i limiti di durata della Convenzione Quadro di cui all'art. 12 è consentito il rinnovo della convenzione con i Centri Impiego (Allegato A) compatibilmente con quanto indicato all'art. 5.

Compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99, la convenzione, in subordine, può avere per oggetto anche i seguenti casi relativi a persone con invalidità già in essere presso la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B:

- l'ampliamento del contratto di lavoro *part-time*, purchè l'incremento orario rispetti la percentuale di computabilità sopra indicata,
- la proroga, per una durata non inferiore a 6 mesi, dei contratti *full time o part time*, con orario superiore allo 0,50%, in essere presso la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti i contratti di lavoro a termine.

Art. 4 - Individuazione delle persone con disabilità

Fatta eccezione delle fattispecie previste in subordine di cui all'articolo precedente, relative ai soci lavoratori invalidi e alle persone con invalidità già in essere prima della stipulazione della convenzione con i C.I., il Centro Impiego territorialmente competente, sentito il Comitato Tecnico - in raccordo con la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e i Datori di lavoro committenti - provvederà ad individuare le persone con disabilità da inserire nelle Cooperative Sociali di tipo B tra i soggetti con particolari difficoltà di inserimento, quali:

- soggetti con disabilità psichiche e/o intellettive con percentuale di invalidità utile ai sensi della L. 68/99;
- soggetti con disabilità superiore al 67%;
- durata di disoccupazione non inferiore a 12 mesi: requisito preferenziale e non vincolante;
- disabili segnalati dall'Equipe Multidisciplinare integrata, ove presente all'interno dei C.I. regionali, o dai servizi territoriali, quali l'Umea, i Servizi sociali dei Comuni.

La Cooperativa Sociale (o il Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B) e l'Impresa che intendono sottoscrivere la convenzione con i Centri Impiego, presentano una comunicazione dove forniscono le seguenti informazioni:

- estremi della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro,
- estremi dell'Azienda, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro,
- le caratteristiche della commessa,
- il numero di lavoratori necessari in relazione alla commessa e ai fini della copertura della quota di riserva,
- i nominativi dei lavoratori eventualmente individuati,
- le qualifiche disponibili.

In ogni caso, le assunzioni, gli ampliamenti/proroghe/rinnovi dei contratti, di cui all'art. 3, dovranno essere realizzati prima dell'avvio della commessa di lavoro.

La convenzione con i Centri Impiego (Allegato A) dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi.

La commessa di lavoro dovrà essere affidata entro 15 giorni dalla stipulazione della convenzione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi. Entro i medesimi 15 giorni successivi alla stipulazione della convenzione con i Centri Impiego, comunque prima dell'avvio della commessa di lavoro, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B dovrà procedere all'assunzione, desunta dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.

L'obbligo di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i è sospeso per la durata del periodo istruttorio, fino alla stipulazione della convenzione e limitatamente al coefficiente di calcolo di cui all'art. 7. A tal fine, la convenzione stipulata con i Centri Impiego sarà trasmessa all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Art. 5 - Durata della convenzione

La convenzione con i Centri Impiego avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa, comunque fino ad un massimo di 3 (tre) anni e, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli artt. 19 e ss del D.lgs n. 81 del 15/06/2015 e s.m.i., potrà essere rinnovata una sola volta, per un periodo fino a 2 anni in conformità alla durata massima della Convenzione Quadro indicata all'art. 12.

Con la stipula della convenzione di cui all'allegato A, in costanza di convenzione già sottoscritta ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/99, il privato Datore di lavoro potrà rideterminare con il

servizio competente il numero dei lavoratori dedotti nel programma, nonché le modalità di adempimento della quota d'obbligo.

Art. 6 - Sostituzione dei lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con la/e persona/e con disabilità inserita ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B avrà 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 7 - Copertura dei posti

Ai fini della determinazione del computo della quota di riserva imputabile al presente atto, il valore delle commesse dovrà rispettare la formula di seguito indicata, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B:

Determinazione valore della commessa:

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i), comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

N = numero delle persone con disabilità inserite al lavoro in cooperativa

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero di lavoratori computabili a copertura della quota di riserva

$$\mathbf{VUC \geq CP + (N * CL)}$$

Numero lavoratori computabili nella quota di riserva:

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i), comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero delle persone con disabilità computabili a copertura della quota di riserva

$$\mathbf{C = (VUC - CP) / CL}$$

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del/la lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative, e all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore. Qualora la

Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B applicasse un CCNL di altri settori, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Nel caso di stipula della convenzione (allegato A) da parte di un Gruppo di Imprese, si rappresenta quanto segue:

- il numero di posti a copertura della quota di riserva per singola impresa deriva dal numero delle persone con disabilità inserite in Cooperativa Sociale N, risultante da ogni singola formula relativa a ciascuna commessa di lavoro;
- le imprese committenti presenti all'interno del gruppo dovranno conseguentemente computare, a copertura della rispettiva quota di riserva, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula di cui al presente articolo;

Nel caso in cui, a fronte della commessa, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B risultassero eccedenti la quota di riserva della singola unità operativa dell'impresa, che occupa personale in diverse unità operative, o eccedenti la quota di riserva dell'impresa facente parte del gruppo, le unità in esubero potranno essere computate, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148, ad altre unità operative della medesima impresa o ad altre imprese del medesimo gruppo aventi sede nel territorio nazionale. La compensazione sarà consentita, limitatamente alla parte in esubero, nell'arco di validità temporale della Convenzione (Allegato A) sottoscritta con i C.I..

In ogni caso, il numero delle persone con disabilità assunte per effetto della convenzione sottoscritta con i Centri Impiego, o per i quali il contratto di lavoro si è trasformato a tempo pieno, o prorogato/rinnovato, non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata, fermo restando quanto riportato nel successivo articolo.

Art. 8 - Determinazione del numero dei posti

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione da stipulare con i Centri Impiego, partendo dalla base di computo, saranno applicati i seguenti limiti:

- un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa fino a 50 dipendenti
- non più del 30% dei lavoratori disabili da assumere, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Il Datore di lavoro, già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale (art. 5 legge 68/99), potrà ridurre la percentuale di esonero, con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione, per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento dei limiti numerici di cui al comma precedente.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 9 - Sanzioni

Nell'ipotesi in cui la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B non provveda alla sostituzione della persona con disabilità per qualunque motivo cessata in corso di commessa, entro il termine indicato all'art. 6, i Centri Impiego provvederanno a dichiarare la decadenza della convenzione. Il Datore di lavoro ha, in tal caso, l'obbligo di coprire la quota di riserva destinata alle persone con disabilità facendo ricorso agli istituti previsti dalla L. n. 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il Datore di lavoro committente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con i Centri Impiego e dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il committente stesso e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

Se il Datore di lavoro non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora a seguito della decadenza, i Centri Impiego rilevassero la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederanno ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro gg. 7 dall'inadempimento) la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione (allegato A).

Qualora il Centro Impiego riscontri, comunque, l'inosservanza delle Parti firmatarie della convenzione (allegato A) ai contenuti negoziali ivi previsti o alle disposizioni di legge di riferimento, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica, nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV - SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 10 - Soggetti svantaggiati

Le convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 276/03 possono essere stipulate con i Centri Impiego della Regione Marche, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche con riferimento agli altri soggetti svantaggiati definiti dal Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e dalla Legge 08/11/1991, n. 381, individuati prioritariamente da:

- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dell'Equipe integrata multidisciplinare, laddove presente all'interno dei servizi pubblici per il lavoro;

- Centri Impiego della Regione Marche in accordo con le Cooperative Sociali/ConSORZI di Cooperative Sociali di tipo B;
- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dei Servizi Sociali comunali.

Art. 11 - Finalità

Considerato che la convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 10 non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99 ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa dovrà essere rapportata al costo del lavoro, considerando anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, con formula analoga a quella indicata all'art. 7.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale/ConSORZIO di Cooperative Sociali di tipo B.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Durata della Convenzione Quadro

La presente Convenzione Quadro ha durata di anni cinque, salvo rinnovo.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03, le disposizioni relative al collocamento delle persone con disabilità, nonché quelle riguardanti il *target* dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 10, subiscano modificazioni.

Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifiche avanzate da una o più parti firmatarie.

Qualora le singole convenzioni (allegato A) abbiano durata eccedente quella della Convenzione Quadro, resteranno disciplinate per tutta la loro durata dalla Convenzione Quadro vigente al momento della stipula.

Art. 13 - Monitoraggio e supporto all'inserimento lavorativo

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno per monitorare lo stato di attuazione di quanto statuito con il presente atto e a verificare le ricadute in termini occupazionali delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate di cui all'art. 10.

Le Parti firmatarie si impegnano, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, ad individuare forme e strumenti per l'effettivo inserimento delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Art. 14 - Attività di promozione

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative Sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e al *target* dei soggetti svantaggiati.

Ancona,

Letto, confermato e sottoscritto

PARTI FIRMATARIE:

Per la Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - rappresentata dalla Dirigente di P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)
Dott.ssa Graziella Gattafoni

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza dei Datori di Lavoro:

CONFINDUSTRIA MARCHE rappresentata dal Direttore Generale Paola Bichisecchi

CONFARTIGIANATO Imprese MARCHE rappresentata dal Presidente Giuseppe Mazzarella

CNA MARCHE rappresentata dal Presidente Gino Sabatini

COLDIRETTI Marche rappresentata dal Presidente Tommaso Di Sante

CONFCOMMERCIO MARCHE rappresentata dal Direttore Massimiliano Polacco

Per le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL MARCHE rappresentata dal Segretario Generale Daniela Barbaresi

CISL MARCHE rappresentata da Cristiana Ilari

UIL MARCHE rappresentata da Graziano Fioretti

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali:

CONFCOOPERATIVE Marche rappresentata dal Presidente Massimo Stronati

LEGACOOP MARCHE rappresentata dal Presidente Gianfranco Alleruzzo

A.G.C.I. Marche Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata da Daniele Tassi

UE.COOP Marche rappresentata dal Presidente Mauro Bacchiani